



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135
Codice Fiscale 00504810136

DETERMINAZIONE N. 418 DEL 20/08/2026

**OGGETTO : DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SAP
SITO IN LOMAGNA, VIA PER OSNAGO N. 2, INTERNO N. 7
PIANO TERRA A CARICO DELL'INQUILINO CON CODICE
8062**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI E WELFARE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco *pro-tempore* del Comune di Lomagna n. 6 del 01/07/2026 veniva nominato titolare della posizione organizzativa dell'Area Demografici, Affari Generali e Welfare del Comune di Lomagna, dal 01/07/2026 al 31/12/2026, il dott. Umberto Origlia, con funzioni vicarie del settore dei Servizi Finanziari, Tributi, Personale e Digitale;
- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente all'area di competenza;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per il soggetto che lo adotta;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2025, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2026/2027/2028", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2025, ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2027/2028", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE PEG CONTABILE 2026/2027/2028", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04/03/2026, ad oggetto "ADOZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 'RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA' DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE 2026/2027/2028", esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Regionale Lombardia 4 agosto 2017, n. 4, recante "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza

nei servizi abitativi pubblici”, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 17 e 25;

Vista la determinazione dirigenziale n. 292 del 26/09/2014 con la quale è stata disposta, tra gli altri aventi diritto, l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ora alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici, sito a Lomagna in Via per Osnago n. 2, interno n. 7, piano terra, all’inquilino individuato con codice 8062;

Considerato che:

- ☐ ai sensi del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017 l’ente proprietario è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione e l’eventuale sussistenza delle cause di decadenza previste dalla normativa regionale;
- ☐ con relazione di servizio prot. n. 597 del 19/01/2026 la Polizia Locale ha riferito in ordine agli accertamenti effettuati presso l’alloggio, rilevando la presenza dei Sigg. *omissis*, i quali hanno dichiarato che il nucleo familiare dell’assegnatario si era trasferito in Svizzera per ragioni lavorative;
- ☐ con nota prot. n. 7148 dell’11/06/2026 questo Ufficio ha richiesto alla Polizia Locale ulteriori accertamenti in ordine alla situazione dell’alloggio;
- ☐ con relazione di servizio prot. n. 7680 del 24/06/2026 la Polizia Locale ha nuovamente rilevato, mediante sopralluogo presso l’alloggio, la presenza dei medesimi soggetti, i quali hanno dichiarato di essere parenti dell’assegnatario e di occupare l’alloggio con il suo assenso, riferendo altresì che il nucleo familiare assegnatario risulterebbe stabilmente trasferito in Svizzera da circa un anno;

Dato atto che:

- ☐ con nota prot. n. 7908 del 29/06/2026 è stata comunicata all’assegnatario, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle cause di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio SAP sito in Lomagna, Via per Osnago n. 2, interno n. 7, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017, con contestuale richiamo alla disciplina dell’ospitalità di cui all’art. 17 del medesimo Regolamento;
- ☐ la predetta comunicazione è stata notificata a mezzo messo comunale mediante deposito presso la Casa Comunale e, come risulta dalla relata di notificazione, la notificazione si è perfezionata in data 20/07/2026;
- ☐ nella predetta comunicazione l’assegnatario è stato informato della possibilità di prendere visione degli atti, presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentito personalmente, assegnando a tal fine il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento;
- ☐ decorso il predetto termine, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano pervenute al Comune memorie, osservazioni, documenti o controdeduzioni da parte dell’assegnatario, né risulta pervenuta richiesta di audizione personale;

Rilevato che, pertanto, all’interessato è stata assicurata la possibilità di partecipare al procedimento e di rappresentare le proprie ragioni, e che lo stesso non ha fornito elementi idonei a modificare o smentire le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale;

Considerato che l’art. 17 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017 disciplina l’ospitalità nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, prevedendo che l’ospitalità sia ammessa entro i limiti temporali stabiliti dalla norma e che sia autorizzata dall’ente proprietario o dall’ente gestore;

Considerato, altresì, che l’art. 25, comma 1, lett. b), del medesimo Regolamento prevede la decadenza dall’assegnazione nei confronti del nucleo familiare assegnatario che abbia violato le disposizioni di cui al Capo IV, Titolo III, concernenti, tra l’altro, l’ospitalità;

Rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale in data 19/01/2026 e 24/06/2026 risulta la presenza continuativa nell’alloggio di soggetti estranei al nucleo

familiare assegnatario, i quali hanno dichiarato di essere parenti dell'assegnatario e di occupare l'alloggio con il suo assenso;

Rilevato, altresì, che non risulta agli atti del Comune alcuna autorizzazione dell'ente proprietario o gestore relativa all'ospitalità dei predetti soggetti, né risultano prodotti dall'assegnatario, nel corso del procedimento, elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una situazione di ospitalità conforme alle disposizioni dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 4/2017;

Ritenuto che la presenza continuativa di soggetti terzi nell'alloggio, in assenza della prescritta autorizzazione dell'ente proprietario o gestore e tenuto conto della durata riferita dagli stessi soggetti, sia riconducibile alla violazione delle disposizioni regolamentari in materia di ospitalità e integri, conseguentemente, la fattispecie di decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. b), del Regolamento Regionale n. 4/2017;

Considerato, inoltre, che l'art. 25, comma 1, lett. c), del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017 prevede la decadenza dall'assegnazione nei confronti del nucleo familiare assegnatario che non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che tale assenza sia stata motivatamente comunicata all'ente proprietario o gestore;

Ritenuto che le dichiarazioni rese in occasione dei sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale, unitamente alla constatata presenza continuativa nell'alloggio dei medesimi soggetti terzi e alla mancata presenza del nucleo familiare assegnatario, costituiscano un quadro istruttorio convergente dal quale risulta il mancato utilizzo dell'alloggio da parte dell'assegnatario e del relativo nucleo familiare per un periodo superiore a sei mesi continuativi;

Ritenuto, pertanto, che risulti integrata anche la fattispecie di decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. c), del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017, essendo emerso il mancato utilizzo dell'alloggio assegnato da parte dell'assegnatario e del relativo nucleo familiare per un periodo superiore a sei mesi continuativi, in assenza di una comunicazione motivata all'ente proprietario o gestore;

Ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), costituisca autonoma causa di decadenza dall'assegnazione, indipendentemente dalla contestuale violazione delle disposizioni in materia di ospitalità di cui all'art. 17 e dalla conseguente fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo comma;

Considerato, pertanto, che le risultanze istruttorie acquisite agli atti, valutate unitariamente, evidenziano una situazione incompatibile con la permanenza del rapporto di assegnazione dell'alloggio SAP, in quanto il nucleo familiare assegnatario non utilizza stabilmente l'alloggio da oltre sei mesi e l'immobile risulta contestualmente occupato da soggetti terzi;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistano i presupposti per disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio SAP sito in Lomagna, Via per Osnago n. 2, interno n. 7, piano terra, assegnato al nucleo familiare individuato con codice 8062, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato previo esperimento del contraddittorio con l'assegnatario, al quale è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento, e che, nonostante la possibilità di presentare memorie, documenti e chiedere di essere sentito personalmente, non ha esercitato le facoltà partecipative riconosciute;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dichiarare la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Regionale Lombardia 4 agosto 2017, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, dell'alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici sito in Lomagna, Via per Osnago n. 2, interno n. 7, piano terra, assegnato al nucleo familiare individuato con codice 8062.
3. Di dare atto che la decadenza è motivata, in particolare, dalle seguenti circostanze, ciascuna rilevante ai sensi della normativa regionale:
 - la violazione delle disposizioni in materia di ospitalità di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n. 4/2017, in relazione alla presenza continuativa nell'alloggio di soggetti estranei al nucleo familiare assegnatario, in assenza di documentazione attestante la prescritta autorizzazione dell'ente proprietario o gestore;
 - il mancato utilizzo dell'alloggio da parte dell'assegnatario e del relativo nucleo familiare per un periodo superiore a sei mesi continuativi, in assenza di una comunicazione motivata dell'assenza all'ente proprietario o gestore, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), del Regolamento Regionale n. 4/2017.
4. Di dare atto che, per effetto della dichiarata decadenza, si producono gli effetti previsti dall'art. 25, comma 6, del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2017 e, in particolare, la risoluzione di diritto del contratto di locazione relativo all'alloggio sopra individuato.
5. Di disporre il rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e di chiunque lo occupi entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della comunicazione riportante l'esito del procedimento, con riconsegna delle chiavi all'Ufficio competente del Comune di Lomagna.
6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, ai sensi dell'art. 25, comma 6, lett. c), del Regolamento Regionale n. 4/2017.
7. Di dare atto che, decorso inutilmente il termine assegnato per il rilascio, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'esecuzione del provvedimento e per il recupero della disponibilità dell'alloggio.
8. Di precisare che:
 - è stata esclusa la pubblicazione e l'accessibilità dei dati personali del soggetto decaduto attraverso il sito internet comunale (albo pretorio e amministrazione trasparente), conformemente ai dettami della vigente normativa di tutela dei dati personali e dell'esigenza di salvaguardare il diritto alla riservatezza;
 - la norma sulla privacy dispone che la pubblicazione in forma integrale può essere sostituita con una pubblicazione che consente di esporre esclusivamente i dati necessari alle finalità della legge, utilizzando a questo scopo tecniche idonee di pseudonimizzazione e anonimizzazione, pseudonimizzazione o data masking.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenti, nonché per l'aggiornamento delle posizioni relative all'assegnazione e alla gestione dell'alloggio SAP.
10. Di notificare il presente provvedimento all'assegnatario con le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, ai fini della generale conoscenza.

20/08/2026

Il Responsabile
Umberto Origlia
Firmato digitalmente